Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 marzo 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 6508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. **1670**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Casarano (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Casarano (Lecce), già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è istituita in Casarano (Lecce) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
   elettricista installatore in b. t. (triennale);

2) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
   meccanico tornitore (triennale);
   meccanico riparatore di automezzi (triennale);
   meccanico fresatore (triennale);
   aggiustatore meccanico (triennale);

3) scuola professionale per l'industria edile, con sezione per:
   idraulico (biennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati

nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14 anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3 gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto è, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo o non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 114.200.000.

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 130 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per il periodo 1° luglio, 31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 93. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Casarano (Lecce)

N. 1 sezione per elettricisti installatori in b. t. (triennale);
N. 1 sezione per meccanico fresatore (triennale);
N. 1 sezione per meccanico tornitore (triennale);
N. 1 sezione per meccanico riparatore di automezzi (triennale);
N. 1 sezione per aggiustatore meccanico (triennale);
N. 1 sezione per idraulico (biennale);
per complessive classi N. 17.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	7
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	7
4. Segretario economo	1
5. Applicati	3
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	6
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 184 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	7

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica.

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 1671.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Orvieto (Terni).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Orvieto (Terni), in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è istituita in Orvieto (Terni) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica industriale statale di Orvieto è soppressa salvo il funzionamento ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
meccanico tornitore (triennale);

2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
montatore e riparatore di apparecchi radio (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14 anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3 gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 51.800.000.

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 130 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per il periodo 1° luglio, 31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 95. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Orvieto (Terni)

N. 1 sezione per meccanico tornitore (triennale);
N. 1 sezione per montatore e riparatore di apparecchi radio (triennale);
per complessive classi N. 6.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Aiutanti tecnici	1
7. Magazzinieri	1
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 61 settimanali.	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	2

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica.

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1672.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli in data 29 settembre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 11. — VILLA

Rep. 831

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventinove del mese di settembre nel rettorato della Università degli studi di Napoli, innanzi a me dott. Giuseppe Iorio, nato a Boscoreale l'8 maggio 1909, direttore amministrativo della Università medesima, funzionario delegato con decreto rettorale n. 1281 del 19 aprile 1961 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Amministrazione universitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei signori: dott. Michelangelo Sacco, nato a Napoli l'1 gennaio 1922, direttore di sezione dell'Amministrazione universitaria e dott. Tommaso Pelosi, nato a Napoli il 10 maggio 1930, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione medesima, testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti:

Da una parte

Il prof. Giuseppe Tesauro, nato ad Avellino il 21 giugno 1898, rettore della Università degli studi di Napoli e legale rappresentante della medesima, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 50 del 12 luglio 1965.

Dall'altra

Il sig. Nino Grimani, consigliere delegato della Società azionaria conservazione alimenti freschi, mandatario del Consiglio di amministrazione della Società medesima, in virtù della deliberazione in data 15 settembre 1965, giusta i poteri conferiti al Consiglio stesso dallo statuto sociale, titolo IV.

I comparenti, della cui identità personale, io ufficiale rogante sono certo,

Premesso:

che lo statuto della Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e successive

modificazioni, comprende l'insegnamento di Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, fra le materie del corso di laurea in Medicina e chirurgia;

che il Consiglio di amministrazione della Società azionaria conservazione alimenti freschi, nell'adunanza del 22 marzo 1965, allo scopo di incrementare gli studi nel campo delle malattie del lavoro e diffondere la conoscenza delle norme mediche sulla prevenzione di tali malattie e sui criteri di selezione professionale, ha deliberato di sovvenzionare una cattedra di Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 22 maggio, 23 giugno e 12 luglio 1965, hanno approvato, entro i limiti delle proprie competenze, la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo, da destinare all'insegnamento di Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, approvando il relativo schema di convenzione;

che il Consiglio di amministrazione della sopra citata società, nell'adunanza del 15 settembre 1965, ha deliberato di assumere l'onere finanziario del posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, approvando lo schema della relativa convenzione;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Napoli è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

Art. 2.

La Società azionaria conservazione alimenti freschi « S.A.C.A.F. », affinchè venga attuato l'insegnamento predetto, si impegna a versare alla Università degli studi di Napoli per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, i seguenti contributi:

a) L. 4.600.000 annue, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 annue, pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 7, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

I contributi di cui al precedente art. 2 debbono essere versati alla Università degli studi di Napoli, in unica soluzione, all'atto della nomina del titolare del posto, e successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 4.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Società azionaria conservazione alimenti freschi « S.A.C.A.F. » si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguardo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 2.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la predetta Società si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 2 lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 5.

L'Università degli studi di Napoli, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

L'Università medesima verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 2, comma *b*) per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 4 secondo comma.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza, della nomina del primo titolare della cattedra di Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 6;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 4.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 8.

Fanno parte integrante del presente atto i seguenti allegati:

a) estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione della « S.A.C.A.F. » S.p.A., del 22 marzo 1965;

b) estratto dallo statuto della « S.A.C.A.F. » S.p.A.;

c) deliberazione del Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, adunanza del 22 maggio 1965;

d) deliberazione del Senato accademico, adunanza del 23 giugno 1965;

e) deliberazione n. 50 del Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Napoli, adunanza del 12 luglio 1965;

f) estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione della « S.A.C.A.F. » S.p.A. del 15 settembre 1965.

Art. 9.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e della Università degli studi di Napoli, sarà registrata in esenzione di tasse di registro, a norma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto viene letto, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano, dichiarandolo pienamente conforme alle loro volontà e che lo sottoscrivono con i testimoni medesimi e con me ufficiale rogante.

Non si dà lettura degli allegati perchè le parti, col mio consenso vi rinunziano dichiarando di averne piena conoscenza.

La presente convenzione consta di fogli due di cui facciate sei occupate per intero e righi diciannove della settima.

Il rettore: prof. G. TESAURO

p. La « S.A.C.A.F. » S.p.A.
Il consigliere delegato: Nino GRIMANI

Teste: Michelangelo SACCO

Teste: Tommaso PELOSI

Il direttore amministrativo
Ufficiale rogante
G. IORIO

Ufficio del registro, Atti pubblici, Napoli, registrato al numero 4580 Mod. 71/ME il 6 ottobre 1965. Esente da tassa.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656: « Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E. », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1966, all'art. 14 ove è scritto « ... nonchè gli istitutori ed i ... » leggasi « ... nonchè gli institori ed i ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965.

Incremento della pianta organica del personale operaio del Ministero di grazia e giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il proprio decreto in data 14 novembre 1961, con il quale, in applicazione dell'art. 62, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, la pianta organica degli operai permanenti del Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, è stata determinata come segue:

Coefficiente	Categoria	Numero dei posti
193	Capi operai	20
167	1ª categoria (specializzati)	102
157	2ª categoria (qualificati)	186
151	3ª categoria (comuni)	437
139	Categoria 5ª b): operaie addette a lavori generici tipicamente femminili	361
	Totale . . .	1.106

Considerata la necessità di adeguare ulteriormente la suddetta pianta organica alle effettive esigenze d'istituto della predetta Amministrazione, allo scopo di assicurare il regolare funzionamento degli importanti e delicati servizi;

Visto l'art. 4, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, sopracitata, che prevede l'aumento, fino ad un massimo del dieci per cento, della dotazione organica degli operai di ciascuna Amministrazione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

In applicazione dell'art. 4, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, la pianta organica degli operai permanenti del Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, di cui al proprio decreto 14 novembre 1961, è sostituita dalla seguente, con effetto dal 1° gennaio 1966:

Coefficiente	Categoria	Numero dei posti
193	Capi operai	22
167	1ª categoria (specializzati)	112
157	2ª categoria (qualificati)	205
151	3ª categoria (comuni)	480
139	Categoria 5ª b): operaie addette a lavori generici tipicamente femminili	398
	Totale . . .	1.217

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1966
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 92

(2242)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1965.

Integrazione della gratificazione dovuta per l'anno 1965 agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, in esecuzione dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

Visti gli articoli 153 e 170, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, numero 1229;

Visto il decreto ministeriale del 10 febbraio 1965, concernente la concessione dell'integrazione dell'assegno per gratificazione annuale, spettante per l'anno 1964 agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1965 l'importo dell'assegno a titolo di gratificazione annuale previsto in favore degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 153 e 170, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è integrato, con la stessa disciplina stabilita per il personale in attività di servizio delle Amministrazioni dello Stato dalla legge 10 agosto 1964, n. 656, di una somma da determinarsi col criterio e nei limiti previsti dall'art. 6, lettera *b*) della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, in relazione agli articoli 19 e 30 della legge 11 giugno 1962, n. 546.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1966
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 359

(2370)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1966.

Emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi scadenti il 1° aprile 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 febbraio 1966, n. 63, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1966, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965;

Visto l'art. 118 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966, che, tra l'altro, dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali per le esigenze di gestione del bilancio 1966, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, da utilizzare anche per il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 5 % di scadenza 1° aprile 1966;

Visto l'art. 49 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 con il quale si autorizza il Ministro per il tesoro ad emettere, anche in più riprese, negli anni 1965 e 1966, con le norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, buoni del Tesoro poliennali a scadenza non superiore a nove anni dell'importo complessivo di lire 141 miliardi, il cui ricavo è conferito al Fondo costituito con l'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1965 con il quale è stata limitata a lire 100 miliardi l'emissione per l'anno 1965 dei buoni poliennali del Tesoro per il conferimento di cui al citato art. 49 e, pertanto, il residuo importo dei buoni poliennali da emettere a tal fine nell'anno 1966 ammonta a lire 41 miliardi;

D'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premi, di scadenza 1° aprile 1975, per un importo, in valore nominale, di lire 355 miliardi da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1966 e per la parte rimanente alla sottoscrizione in contante da utilizzare fino all'importo di lire 41 miliardi, al conferimento di cui all'art. 49 del decreto-legge citato in premessa.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1966 hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla loro riscossione.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali di cui all'art. 1 fruttano l'interesse annuo del 5 % pagabile in due semestralità posticipate al 1° ottobre ed al 1° aprile di ogni anno e concorrono, per ogni anno di durata dei buoni medesimi e per ciascuna serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale, ai seguenti premi:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: lire un milione.

Art. 3.

I buoni del Tesoro novennali 5 %-1975 ed i relativi interessi e premi annuali sono esenti, per effetto dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 941:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia nè possono formare oggetto di accertamenti di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

Le operazioni relative alle sottoscrizioni in contanti, da effettuare alla pari, hanno inizio il 1° aprile 1966 e terminano il giorno 15 dello stesso mese. I sottoscrittori devono versare il rateo di interessi in ragione del 5 % annuo, sul capitale sottoscritto, dal 1° aprile 1966 al giorno dell'operazione.

E' in facoltà del Ministro per il tesoro di ordinare con proprio decreto la chiusura anticipata delle operazioni relative alle sottoscrizioni in contante. Qualora al momento della chiusura medesima gli importi sottoscritti superino quello dei buoni del Tesoro novennali offerti in sottoscrizione, il Consorzio procederà ad un riparto secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Banca d'Italia. Sulle somme restituite non sarà corrisposto alcun interesse.

I relativi buoni al portatore sono assunti da un Consorzio, promosso e presieduto dalla Banca d'Italia, con obbligo di eseguire i versamenti in Tesoreria non oltre il termine di cui al successivo art. 8.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1° aprile 1966 si effettua alla pari con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° aprile 1966.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 1° aprile 1966 e termineranno il 31 maggio successivo.

Contemporaneamente al rinnovo si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni versati.

In ogni caso i buoni del Tesoro novennali 5 % - 1° aprile 1966 rinnovati conservano il diritto ai premi non riscossi, purchè non prescritti.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo è affidata alla Banca d'Italia.

Per le operazioni medesime la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti, nonchè dell'Amministrazione postale.

Art. 7.

Apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e la Banca d'Italia, regola i rapporti relativi alle operazioni di sottoscrizione e di rinnovo previste dal presente decreto.

Art. 8.

I versamenti riguardanti le sottoscrizioni da parte delle aziende di credito, istituti ed enti facenti parte del Consorzio, unitamente al rateo di interessi dovuto allo Stato, in ragione del 5 % annuo, per il periodo dal 1° aprile al giorno della sottoscrizione, sono effettuati presso le Sezioni di tesoreria, in una o più volte, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello della sottoscrizione. I versamenti sono accompagnati da apposite distinte contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi titoli.

L'importo corrispondente alla quota dei buoni del Tesoro novennali 1° aprile 1966 non rinnovati è assunto dal Consorzio e per esso dalla Banca d'Italia, la quale effettuerà il relativo versamento secondo le norme che sono stabilite nella convenzione di cui all'articolo 7.

Le Sezioni di tesoreria rilasceranno per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5 %-1966 al portatore sono compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti; devono contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei titoli da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati devono essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o delle aziende di credito, istituti ed enti consorziati o degli uffici postali presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia, le aziende di credito, gli istituti, gli enti consorziati nonchè gli uffici postali, possono apporre, in luogo della firma, il timbro d'ufficio. Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, si provvede allo annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, ai quali vengono rilasciate apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I buoni rinnovati verranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia per la successiva consegna alle Sezioni di tesoreria.

Art. 10.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5 %-1966 nominativi devono essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite da aziende di credito, istituti, enti e persone diverse dagli intestatari. La Banca d'Italia rilascia apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle predette filiali della Banca d'Italia, tramite le Sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 11.

I buoni del Tesoro novennali 5 %-1966 rinnovati, al portatore e al nome, sono consegnati dalle filiali della Banca d'Italia alle coesistenti Sezioni di tesoreria, che rilasciano alle filiali stesse apposite ricevute contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 12.

La Banca d'Italia segnala alla Direzione generale del debito pubblico i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore da spedire alle singole Sezioni di tesoreria per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1975, hanno il taglio unitario di L. 5.000, e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più buoni unitari, anche di serie differenti, sino all'importo di dieci miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di dieci miliardi di capitale nominale, sono numerati progressivamente impegnando per ciascun buono unitario un numero valevole anche ai fini del sorteggio dei premi.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano le indicazioni delle serie e dei numeri d'iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano, indicazioni valide anche ai fini del sorteggio dei premi.

Art. 14.

I buoni del Tesoro novennali 5%-1975, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1966 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, la intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 15.

E' ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei nuovi buoni al portatore, purchè appartenenti alla medesima serie ed aventi numerazione consecutiva; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi, comprendenti più buoni al portatore, sono, su richiesta del possessore, divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, riuniti al nome della medesima persona od ente.

La serie ed i numeri d'iscrizione dei buoni al portatore unitari assegnati all'atto della emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette e possono essere attribuiti indifferentemente dall'Amministrazione del debito pubblico ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salvo diversa ed espressa richiesta degli interessati.

Norme analoghe vengono osservate per il tramutamento dei buoni al portatore in nominativi.

Art. 16.

Il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1975, viene eseguito il giorno 15 febbraio di ciascun anno di durata dei buoni stessi, a far tempo dal 1967, in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, alle ore dieci, dalla Commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30, del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio ha luogo il primo giorno feriale successivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede sono effettuate alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello dei sorteggi.

Il pagamento dei premi viene eseguito dal 1° aprile successivo alla data di sorteggio, in base a domanda in carta libera e deposito del titolo vincente.

Art. 17.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei Consorziati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'Erario ed agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle Sezioni di tesoreria e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, in quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Vengono osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 18.

I buoni 1966 rinnovati, unitamente agli elenchi riassuntivi vengono compresi in apposite contabilità dalle Sezioni di tesoreria; la confezione e la spedizione da parte delle Sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni 1966 al portatore rinnovati sono effettuate con l'intervento di un rappresentante della Direzione provinciale del Tesoro competente. Separata contabilità viene resa per i versamenti in contanti di cui al precedente art. 8.

Le contabilità di cui sopra sono rese in base alle norme da emanare dalle competenti Direzioni generali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1966
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 130

(2431)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 26 febbraio 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Charles B. Cuenod, Vice console degli U.S.A. a Napoli.

(2167)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Società cooperativa « Fra assegnatari di Pian di Molla », con sede in Grosseto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 febbraio 1966, il rag. Imo Rossi è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Fra assegnatari di Pian di Molla », con sede in Grosseto, già sciolta senza liquidatore al numero ord. 18 del decreto ministeriale 7 ottobre 1965.

(2156)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Luigi Busti, con sede in Bergamo.

Con decreto 20 gennaio 1966 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto sia agli autoservizi extraurbani, sia alla navigazione sul lago d'Iseo in concessione alla Società Luigi Busti, con sede in Bergamo.

(2108)

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della « SVET - Società Veneta Esercizio Trasporti », già Società filovie di Mestre (Venezia).

Con decreto 20 gennaio 1966 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla « SVET - Società Veneta Esercizio Trasporti », già Società filovie di Mestre (Venezia).

(2109)

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della A.M.T.A.B. - Azienda Municipalizzata Trasporti Autofiloviari di Bari.

Con decreto 20 gennaio 1966 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla A.M.T.A.B. - Azienda Municipalizzata Trasporti Autofiloviari di Bari, già gestita dalla S.A.E.R. - Società Anonima Esercizi Riuniti.

(2113)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Domiziana », con sede in Sessa Aurunca (Caserta).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 febbraio 1966, il dott. Andrea Ianniello viene nominato liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Domiziana », con sede in Sessa Aurunca (Caserta), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento in data 18 aprile 1964, in sostituzione del dott. Mario Gresini, dimissionario.

(2154)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, n. 1468/263, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Antoccia Goffredo, nato in Montenero di Bisaccia il 27 gennaio 1934, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle - Montesecco » in Montenero di Bisaccia, estese mq. 110 riportate in catasto alle particelle numeri 31 parte e 18-*n* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia, e nella planimetria tratturale con i numeri 64 e 65.

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, n. 1469/262, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Valentini Vittorino, nato il 5 marzo 1924 a Montenero di Bisaccia delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle - Montesecco » in Montenero di Bisaccia, estese mq. 470 riportate in catasto alle particelle numeri 2 parte e 18-*q* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 70 e 71.

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, n. 1467/264, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Pietro Carmela, nata in Montenero di Bisaccia l'11 agosto 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle Montesecco » in Montenero di Bisaccia estese mq. 220 riportate in catasto alle particelle numeri 27 parte e 18-g del foglio di mappa 56 del comune di Montenero di Bisaccia, e nella planimetria tratturale con i numeri 54 e 55.

(2173)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orta Nova

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, numero 30876/6714, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Conte Damiano, nato a Cerignola il 27 dicembre 1932, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia Ofanto » estesa mq. 1750 riportata in catasto alla particella n. 61-*a* a frazionare del foglio di mappa n. 37 del comune di Orta Nova, e nella planimetria tratturale con il numero 134-*a*-*b*.

(2174)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Corso dei cambi dell'11 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,07	624,85	624,92	624,86	624,88	624,77	624,90	624,77	624,76	625 —
$ Can.	581,18	580,60	581 —	580,80	580 —	581,10	580,85	581,10	581,10	581 —
Fr. Sv.	144,01	144,08	144,03	144,035	144,04	144,05	144,015	144,055	144,05	144,09
Kr. D.	90,55	90,52	90,55	90,565	90,50	90,50	90,555	90,50	90,50	90,53
Kr. N.	87,407	87,36	87,40	87,415	87,40	87,32	87,42	87,32	87,32	87,34
Kr. Sv.	120,96	120,85	120,92	120,925	120,85	120,83	120,92	120,86	120,86	120,82
Fol.	172,91	172,84	172,70	172,68	172,70	172,80	172,69	172,80	172,80	172,85
Fr. B.	12,57	12,55	12,55	12,54875	12,55	12,53	12,5495	12,57	12,55	12,555
Franco francese	127,547	127,49	127,54	127,51	127,50	127,49	127,5175	127,49	127,49	127,50
Lst.	1747,14	1747,10	1747,30	1747,35	1747,05	1744,95	1747,85	1744,95	1744,95	1746,75
Dm. occ.	155,82	155,72	155,68	155,65	155,65	155,70	155,675	155,70	155,70	155,75
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,186	24,15	24,18	24,186	24,17	24,18	24,18
Escudo Port.	21,78	21,80	21,82	21,79	21,84	21,79	21,784	21,80	21,79	21,78
Peseta Sp.	10,43	10,42	10,44	10,435	10,43	10,42	10,424	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli dell'11 marzo 1966

Titolo	
Rendita 5 % 1935	105,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,255
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,375
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,575
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,875
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,80
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,525
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1966

Valuta	
1 Dollaro USA	624,88
1 Dollaro canadese	580,825
1 Franco svizzero	144,04
1 Corona danese	90,56
1 Corona norvegese	87,417
1 Corona svedese	120,922
1 Fiorino olandese	172,685
1 Franco belga	12,549
1 Franco francese	127,514
1 Lira sterlina	1747,60
1 Marco germanico	155,662
1 Scellino austriaco	24,186
1 Escudo Port.	21,787
1 Peseta Sp.	10,429

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1673, in data 1° marzo 1966, il comm. Luigi Feriozzi è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno.

(2231)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1966, registro n. 4 Difesa-Marina, foglio n. 167, è stato respinto, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 15 maggio 1965, il ricorso straordinario interposto il 10 marzo 1964 dall'operaio Orazio Mugavero avverso la mancata nomina a capo operaio.

(2175)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 % trentacinquennale, 5 % trentennale, 5 % trentacinquennale, 5,50 % trentennale, 6 % trentennale e Serie speciali di Credito comunale 5 % « Città di Milano » 2ª emissione, 5 % « Città di Roma » 1ª emissione, 4,50 % « Città di Palermo ».

Si notifica che il giorno 1° aprile 1966, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 92 titoli di L. 2.500;
» 194 titoli di L. 5.000;
» 138 titoli di L. 12.500

in totale n. 424 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.925.000.

b) *In ordine alla obbligazioni* 5 % *trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.330 titoli di L. 50.000;
» 1.771 titoli di L. 500.000;
» 474 titoli di L. 1.000.000;
» 23 titoli di L. 5.000.000

in totale n. 3.598 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.541.000.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 7.287 titoli di L. 5.000;
» 2.418 titoli di L. 12.500;
» 1.713 titoli di L. 25.000;
» 1.941 titoli di L. 50.000;
» 820 titoli di L. 500.000

in totale n. 14.179 titoli per il complessivo valore nominale di L. 616.535.000.

d) *In ordine alle obbligazioni* 5,50 % *trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.359 titoli di L. 50.000;
» 1.265 titoli di L. 500.000;
» 301 titoli di L. 1.000.000;
» 46 titoli di L. 5.000.000

in totale n. 2.971 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.231.450.000.

e) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.203 titoli di L. 12.500;
» 7.483 titoli di L. 50.000;
» 5.086 titoli di L. 500.000;
» 643 titoli di L. 1.000.000;
» 63 titoli di L. 5.000.000;
» 2 titoli di L. 10.000.000

in totale n. 14.480 titoli per il complessivo valore nominale di L. 3.910.187.500.

f) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano » - 2ª Emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 776 titoli di L. 12.500;
» 662 titoli di L. 25.000;
» 594 titoli di L. 50.000

in totale n. 2.032 titoli per il complessivo valore nominale di L. 55.950.000.

g) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » - 1ª Emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 440 titoli di L. 500;
» 380 titoli di L. 2.500;
» 560 titoli di L. 5.000;
» 388 titoli di L. 12.500

in totale n. 1.768 titoli per il complessivo valore nominale di L. 8.820.000.

h) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo »*:

Estrazione a sorte di:
n. 633 titoli di L. 5.000 per il complessivo valore nominale di L. 3.165.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 marzo 1966

(2378) *Il presidente*: CODRIZZI

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 19 novembre 1965 dal sig. Kapelj Stanislao, nato a Trieste il 16 gennaio 1912, residente a Tolmezzo in via V. Cella n. 3, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cappel;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Kapelj Stanislao è ridotto nella forma italiana di Cappel.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Sburlino Iole, nata ad Ampezzo il 18 marzo 1920, moglie;

2) Kapelj Alessio, nato ad Ampezzo il 18 febbraio 1946, figlio;

3) Kapelj Paolo, nato ad Ampezzo il 24 ottobre 1948, figlio.

Il sindaco del comune di Tolmezzo è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 febbraio 1966

p. *Il prefetto*: MICELI

(2211)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso a sette posti di operaio specializzato in prova di 1ª categoria (ex coeff. 167) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere, con la qualifica professionale di conducenti di automezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti i regi decreti 24 e 31 dicembre 1924, numeri 2114 e 2262, nonchè le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1964, n. 368, riguardante le norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il testo unico delle norme sulla circolazione stradale, ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso a sette posti di operaio specializzato di 1ª categoria (ex coeff. 167) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a sette posti di operaio specializzato in prova di 1ª categoria (ex coeff. 167) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere, con la qualifica professionale di conducente di automezzi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di licenza elementare e della patente di abilitazione alla guida degli autoveicoli della categoria « E », di cui all'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio e della patente di abilitazione alla guida, di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che non si tratti di mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate e sempreché siano giudicati alla visita medica, di cui al successivo art. 12, fisicamente idonei a disimpegnare, incondizionatamente, tutte le mansioni inerenti alla qualifica alla quale aspirano, fermo restando il diritto dell'Amministrazione di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

5) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 35 anni, a meno che il candidato non appartenga ad una delle seguenti categorie, per le quali si prescinde dal limite massimo di età:

a) operai di ruolo o impiegati civili di ruolo dello Stato;

b) operai non di ruolo, cessati dal servizio per riduzione di personale, ai sensi dell'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

c) sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati ed assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, e per i mutilati ed invalidi civili, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div. 2a (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5, e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito;

9) gli estremi e il tipo della patente di guida, nonchè della autorità che l'ha rilasciata, e dell'anno del rilascio.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om, del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sazioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947,

n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare;

t) i candidati che siano operai od impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti dell'Amministrazone dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione;

u) gli operai non di ruolo, cessati dal servizio per riduzione di personale, ai sensi dell'art. 75 della legge 5 marzo 1961, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale prestavano servizio, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione, di eventuale conferma e di cessazione del rapporto di lavoro, nonchè le note di qualifica riportate;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) copia notarile autentica della patente di guida di cui al precedente art. 2.

C) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti artt. 3, punto 5°, e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

D) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di 21 anni il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

F) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati appartenenti alle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *B*) del presente articolo, nonché la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *D*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *C*), *D*) e *E*) del precedente art. 8, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, siano incorsi nella destituzione di diritto e coloro che, ai sensi dell'articolo 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

La Commissione da nominarsi a norma degli articoli 20 e 36, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, per l'accertamento della idoneità fisica e della attitudine al mestiere degli aspiranti, sarà composta da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione, quale presidente, da un funzionario tecnico e da un medico designato dal Ministero.

Un funzionario designato dal Ministero eserciterà le funzioni di segretario della predetta Commissione, la quale classificherà i concorrenti con un voto espresso in decimi.

Detta Commissione esprimerà il suo giudizio redigendo, per ciascun candidato, su apposito modulo, un certificato nel quale dovranno essere dettagliatamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate.

La Commissione, infine, dovrà far risultare dal verbale la classificazione dei candidati per ordine di robustezza; ai candidati stessi non sono consentite visite di appello.

Art. 13.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti sarà nominata un'altra Commissione, la quale, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, quarto comma, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata; le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o di segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti, per la prova di idoneità tecnica.

Art. 14.

Il grado di abilità professionale dei candidati sarà accertato mediante una prova di idoneità tecnica consistente nella guida di un automezzo per un periodo di tempo non inferiore a 15 minuti ed in un colloquio sul funzionamento tecnico del motore, nonché in un esperimento pratico di riparazione.

Ciascuna prova sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della Commissione di cui all'articolo precedente, la quale esprimerà in apposito verbale il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in decimi.

Art. 15.

Tanto l'accertamento dell'idoneità fisica che la prova d'idoneità tecnica avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) passaporto;
6) carta d'identità.

Alla prova d'idoneità tecnica i concorrenti dovranno essere, comunque, muniti della patente di guida, di categoria *E*, regolarmente vidimata.

Art. 16.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto assegnato per l'idoneità fisica e di quello assegnato per la prova di idoneità tecnica.

Il voto minimo complessivo per essere dichiarati idonei a coprire i posti messi a concorso è di 12/20 ed i voti parziali per l'idoneità fisica e tecnica che concorrono alla formazione del voto complessivo non possono essere inferiori a 6/10.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 17.

La graduatoria del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno osservate le precedenze e preferenze previste dall'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, dall'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e dalle altre disposizioni legislative vigenti.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di operaio specializzato in prova, prima categoria (ex coeff. 167) nel ruolo salariati del Corpo delle miniere, e conseguiranno la nomina ad operaio specializzato dopo un periodo di prova di sei mesi, concluso favorevolmente.

In caso di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso uno dei seguenti distretti minerari: Carrara, Bergamo, Bologna, Firenze, Grosseto, Milano, Napoli, Padova, Torino e Trieste, o presso le sezioni dell'Ufficio nazionale degli idrocarburi di Bologna o di Napoli.

Agli operai di nuova nomina, che dovranno raggiungere la sede loro assegnata, ove dovranno compiere il periodo di prova, saranno rimborsate le spese di viaggio per ferrovia a prezzo ridotto.

Ai suddetti competerà lo stipendio iniziale previsto per la qualifica iniziale di operaio specializzato, prima categoria (ex coeff. 167), oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1966
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 144

(schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero dell'Industria e del Commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II - (Concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA.

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a concorso a sette posti di operaio specializzato in prova, 1ª categoria (ex coeff. 167), nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data. . . . . . .;

d) di non aver riportato condanne penali (3);

e) di essere in possesso della patente di guida di veicoli della categoria *E* portante il n. . . . ., rilasciata in data . . . . dalla Prefettura di . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari dichiara:
di aver prestato servizio militare;
di essere attualmente in servizio presso . . . .;
di non aver prestato servizio militare perchè:
— non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva;
— pur dichiarato «abile arruolato» gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . .;
— ovvero perchè riformato o rivedibile;

g) di aver / non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro è stata determinata dalle seguenti cause: . . . .;

h) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi degli artt. 3 e 4 del bando, perchè . . . . (4).

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . ., addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (5).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi degli artt. 3 e 4 del bando indicare se:
coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi;
operaio permanente o incaricato stabile o operaio temporaneo o incaricato provvisorio ed i periodi corrispondenti alla durata di precedenti servizi effettivi resi in tali qualità presso . . . . cessato dal servizio per riduzione di personale in data . . . .;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;
capo di famiglia numerosa;
combattente, militarizzato o assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;
profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilati od invalidi per servizio militare o civile;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici e razziali;
colpito da leggi razziali;
dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . . rilasciato il . . . .;
sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . dall'Ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1395)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA

Concorso pubblico per esami a due posti di vice segretario (carriera di concetto) indetto dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di vice segretario nella carriera di concetto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso del diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di abilitazione tecnica commerciale conseguito presso Istituti, ovvero Scuole, statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli diversi da quelli suindicati;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32° salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei concorrenti che abbiano già rapporto d'impiego con l'Ente;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) non essere stati destituiti dal servizio presso una pubblica Amministrazione;

H) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, *indirizzate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura*, redatte su carta da bollo di L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla *Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, viale Beethoven, 48 - Roma*, entro e non oltre il 30° giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il limite massimo di età previsto dalla lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, specificando presso quale Scuola o Istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile;

l) i servizi eventualmente prestati presso altre Amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione dei rapporti stessi.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda di ammissione al concorso, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente il visto del capo del servizio dal quale dipendono. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'Ente dopo il termine sopra indicato, anche se presentate agli uffici postali o a qualsiasi altro ufficio entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale dell'Ente.

Le comunicazioni dell'Ente inerenti il concorso sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del presidente dell'Ente ed è composta di 5 membri e cioè:

il presidente dell'Ente che la presiede;

due consiglieri di amministrazione dell'Ente;

il direttore generale dell'Ente;

un docente di materie giuridiche presso gli Istituti tecnico-commerciali.

Il presidente dell'Ente provvederà a sostituire i membri della Commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene o con un funzionario dell'Ente avente qualifica non inferiore a ispettore superiore in caso di impedimento del direttore generale.

In caso di proprio impedimento il presidente dell'Ente nominerà alla presidenza della Commissione uno dei consiglieri di amministrazione membri della Commissione stessa, sostituendolo in tale funzione con altro consigliere di amministrazione dell'Ente.

Le mansioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario del Servizio affari generali nominato dal presidente dell'Ente.

Art. 5.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto privato;

2) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

Per ciascuna prova scritta saranno concesse sei ore di tempo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:

1) elementi di diritto pubblico.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui all'allegato C) che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli.

I titoli di precedenza e di preferenza sono validi purchè posseduti entro il termine come sopra stabilito per la loro documentazione.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al terzo comma del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dal comma quarto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente che, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate con affissione all'Albo dell'Ente.

Di detta pubblicazione deve essere data, entro venti giorni, notizia all'interessato, con la precisazione del posto da esso occupato nelle graduatorie, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento risultante nell'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Nessuna comunicazione è fatta ai candidati che non conseguono la idoneità nella prova orale.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'Ente entro il termine di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 10, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo di L. 400, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato in carta da bollo di L. 400.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno produrre altresì i documenti necessari per comprovare tale diritto ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo di L. 400;

D) certificato, su carta da bollo di L. 400, attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale, su carta da bollo di L. 400, del casellario giudiziario; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo di L. 400;

G) certificato su carta da bollo di L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo

lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata con l'indicazione se essa menomi o non l'attitudine al posto di lavoro. In caso di mutilati o invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che il candidato non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare in carta legale, di data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso contrario, certificato dell'esito di leva, sempre in carta da bollo di L. 400.

I documenti di cui alle lettere *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito indicata nel terzo comma del precedente art. 10.

I certificati di cui alle lettere *C* e *D* dovranno inoltre attestare, rispettivamente, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice segretari in prova per un periodo di sei mesi durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente Regolamento organico del personale dell'Ente per la qualifica iniziale della carriera di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 99.750 per 13 mensilità, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale. Inoltre sarà corrisposta una gratificazione annuale fino alla misura massima di due mensilità dalla retribuzione in relazione al servizio prestato nell'anno cui la gratificazione si riferisce ed alle note di qualifica riportate.

La nomina dei vincitori che per giustificato motivo assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumono servizio.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, i vice segretari in prova conseguiranno la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente, previa delibera del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Presidente dell'Ente dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato.

Art. 13.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'Ente ritenga giustificato, non assumano servizio entro il termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina alla qualifica di cui al concorso.

Roma, addì 15 dicembre 1965

Il presidente: PANDOLFO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

1) *Elementi di diritto privato*:

Diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto oggettivo; acquisto, modificazione, estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica; capacità giuridica e di agire.

Il fatto, l'atto, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. La rappresentanza. Vizi della volontà negoziale. Cause di discordanza tra dichiarazione e volontà. Inefficacia del negozio giuridico: inesistenza, nullità, annullabilità. Rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico.

Influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione e decadenza.

Cose e beni. Categorie di beni. Il patrimonio. I diritti reali. La proprietà: funzione, limitazioni, modi di acquisto, tutela. La comunione. Cenni sui diritti reali di godimento: usufrutto, uso e abitazione; servitù; superficie; enfiteusi. Cenni sui diritti reali di garanzia.

Il possesso. Specie ed effetti. Cenni sulla tutela. Usucapione.

Rapporto obbligatorio e suoi elementi. Obbligazione naturale. Fonti delle obbligazioni. La prestazione: caratteri e specie. Prestazioni pecuniarie e d'interessi. Risarcimento del danno.

I soggetti dell'obbligazione. Mutamenti soggettivi.

Estinzione dell'obbligazione con particolare riguardo all'adempimento e all'inadempimento. Responsabilità patrimoniale del debitore e relativi mezzi di conservazione.

Il contratto. Nozione, elementi, effetti. Specie. Cenni su alcuni contratti tipici (compra-vendita, locazione, società, mutuo).

L'impresa. Nozione e specie. Nozione di azienda. Cenni sulle società di persone, di capitali, sulle imprese cooperative e sulle associazioni in partecipazione.

La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione.

2) *Elementi di diritto pubblico*:

Nozione di diritto pubblico.

Società, ordinamento giuridico, Stato. Lo Stato di diritto.

Elementi costitutivi dello Stato. Territorio. Popolo, cittadini, cittadinanza. Sovranità.

La Costituzione dello Stato italiano.

Il Parlamento. Il principio bicamerale. Formazione elettiva della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti delle Camere.

La formazione delle leggi. Promulgazione e pubblicazione delle leggi. Interrogazioni, interpellanze, inchieste. Il diritto di petizione.

I referendum e l'iniziativa popolare.

Il Presidente della Repubblica. Posizione giuridica. Elezione. Durata della carica. Attribuzioni e responsabilità.

Il Governo. Posizione giuridica. Composizione. Attribuzioni: l'esercizio del potere esecutivo. La funzione di direzione politica. Nomina e revoca dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri. Responsabilità ministeriale.

La funzione legislativa materiale del Governo e il fondamento di essa. Decreti legislativi, decreti-legge, regolamenti. Cenni sul potere regolamentare della pubblica Amministrazione.

La Corte costituzionale. Natura, composizione, funzioni.

Cenni sull'ordinamento giurisdizionale. Principi generali. Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali.

Il diritto amministrativo: concetto, caratteri e fonti. L'Amministrazione in senso soggettivo e oggettivo.

L'atto amministrativo: concetto, specie. Il procedimento amministrativo. Efficacia dell'atto amministrativo.

Nullità e invalidità dell'atto amministrativo. Annullamento. Revoca. Ratifica, sanatoria, conversione.

La responsabilità nel diritto amministrativo.

I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa: diritti e interessi. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni.

Ordinamento amministrativo, centrale e locale, dello Stato. Enti pubblici.

Il rapporto di pubblico impiego: natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione. Diritti e doveri dell'impiegato.

3) *Elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale*:

Nozione di diritto del lavoro.

Il rapporto individuale di lavoro. Lavoro subordinato e lavoro autonomo. I soggetti del rapporto individuale di lavoro. Impresa e imprenditore. Le qualifiche: dirigenti, impiegati, operai. L'apprendistato.

Il contratto individuale di lavoro subordinato. Natura, elementi, stipulazione. Durata, disoccupazione e collocamento. Diritti e obblighi delle parti. La prestazione di lavoro. Orario di lavoro. Riposo settimanale. Ferie. Retribuzione (natura, specie, limiti). Interruzioni del lavoro e retribuzione.

Estinzione del rapporto individuale di lavoro subordinato: per volontà dei soggetti (recesso unilaterale: preavviso; indennità di anzianità; recesso per giusta causa); per altre cause (morte di uno dei contraenti; forza maggiore).

L'organizzazione sindacale. Il contratto collettivo di lavoro. Le controversie collettive, lo sciopero, la serrata.

Legislazione sociale: contenuto e caratteri. Soggetti. Disciplina amministrativa del lavoro. Assistenza ai lavoratori. Vigilanza.

Tutela del lavoratore: igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Orario di lavoro. Disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli. Tutela della maternità.

La sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali: natura giuridica. Soggetti attivi e passivi. Premi e contributi. Prestazioni. Varie forme di assicurazioni sociali: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'assicurazione facoltativa. La prosecuzione volontaria dell'assicurazione. L'assicurazione contro la tubercolosi. L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione contro le malattie.

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gl'impiegati dell'agricoltura (ENPAIA): compiti istituzionali. Disciplina dei contributi e delle prestazioni dell'ENPAIA.

Il presidente: PANDOLFO

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo di L. 400).

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'Agricoltura - Viale Beethoven, n. 48 — ROMA.

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . e residente in . . . . .
(provincia di . . . .) via . . . n.
chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di vice segretario nella carriera di concetto indetto da codesto Ente.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso perchè (2) . .

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . .;

d) di non aver riportato condanne penali (4) . . .;

e) di essere in possesso del diploma di . . . conseguito presso . . in data . . . .;

f) di aver già adempiuto agli obblighi di leva (5) . . .;

g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

h) di aver prestato servizio presso (6) . . .;

i) di aver preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'Ente non assume responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo:

. . . .

Data . . . . . .

Firma

. . . .

(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 3 del bando)

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito e quindi il nome ed il cognome propri.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al Consiglio di leva oppure perchè, pur essendo stato dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile. Tale dichiarazione è obbligatoria per il solo personale maschile.

(6) Indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali l'aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi d'impiego e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

Il presidente: PANDOLFO

ALLEGATO *C*

Norme per i concorrenti

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alle prove scritte dopo la lettura del tema, non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno e con il materiale per scrivere forniti dalla Commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

4) Per ogni prova scritta e ad ogni concorrente saranno forniti dalla Commissione esaminatrice anche due buste di diverso formato ed un cartoncino. Il concorrente trascriverà su quest'ultimo il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e quindi lo chiuderà nella busta più piccola. Terminata la prova, e comunque alla scadenza del termine prescritto, il concorrente inserirà detta busta chiusa ed il proprio lavoro, anche se non ultimato, (bella copia e minuta sulle quali, a pena di nullità, non debbono essere apposti nè la firma, nè altro contrassegno) nella busta più grande e, chiusa anche questa, la consegnerà ai commissari presenti.

Il presidente: PANDOLFO

(1764)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte di esame del concorso a centotrenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 7 giugno 1965.

Le prove scritte d'esame del concorso a centotrenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 7 giugno 1965, avranno luogo nei giorni 1 e 2 aprile 1966, con inizio alle ore 8, presso le sedi e nei locali appresso indicati:

Roma - Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, n. 4;

Roma - Ateneo Antoniano - viale Manzoni n. 1;

Roma - Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni » - via Maresciallo Caviglia, n. 24;

Torino - Istituto casa di carità « Arti e Mestieri » - corso Benedetto Brin, n. 26, ang. via Orvieto;

Bari - Villaggio del fanciullo - piazza G. Cesare n. 13 - 1° piano;

Ancona - Liceo scientifico - via Vecchini n. 2;

Pescara - Università « Gabriele D'Annunzio » - lungomare Matteotti, angolo via Gramsci;

Cagliari - Centro di formazione professionale I.N.A.P.L.I. - via Is. Mirrionis n. 195;

Napoli - Istituto salesiano « E. Minichini » - Via Don Bosco n. 8;

Bologna - Sede dell'E.N.A.L.C. - piazza Galileo n. 1;

Messina - Istituto Antoniano maschile « Cristo Re » - via Circonvallazione n. 89;

Palermo - Centro di addestramento « Roosevelt » - località Addaura.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata nelle lettere di convocazione, per sostenere le prove scritte di esame, alle ore 8 dei giorni 1 e 2 aprile 1966.

L'inizio effettivo di ciascuna delle prove scritte di esame previste dal bando di concorso è fissato alle ore 10,30.

(2361)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, relativa al concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Ravenna, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Ravenna, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 15 settembre 1965, avrà luogo in Ravenna presso la Scuola media statale « Guido Novello », piazza dei Caduti per la Libertà, il giorno 4 aprile 1966, con inizio alle ore 9.

(2119)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, relativa al concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Venezia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Venezia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 1° ottobre 1965, avrà luogo in Venezia presso la Scuola elementare « G. Gallina », Cannaregio, 6172, Salizzada G. Gallina, il giorno 28 marzo 1966, con inizio alle ore 9.

(2284)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, relativa al concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Treviso, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Treviso, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 24 settembre 1965, avrà luogo in Treviso presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Riccati », piazza della Vittoria, il giorno 2 aprile 1966, con inizio alle ore 9,30.

(2283)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a quattro posti di operaio permanente di 1ª categoria (operai specializzati) nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (ottobre 1965 - anno XVII - dispensa 10ª) è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso per esami a quattro posti di operaio permanente di 1ª categoria (operai specializzati) nel ruolo dei salariati del predetto Ministero, approvata con decreto ministeriale 14 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1965, registro n. 5 Marina militare, foglio n. 137.

(2118)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a quattro posti di operaio permanente di 2ª categoria (operai qualificati) nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (ottobre 1965 - anno XVII - dispensa 10ª) è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso per esami a dieci posti di operaio permanente di 2ª categoria (operai qualificati) nel ruolo dei salariati del predetto Ministero, approvata con decreto ministeriale 15 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1965, registro n. 5 Marina militare, foglio n. 136.

(2117)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3153 del 6 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 323 del 29 dicembre 1965, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei comuni di Montevarchi, Sansepolcro e Pieve Santo Stefano;

Viste le note n. 355 del 15 gennaio 1966 del comune di Pieve Santo Stefano e del 14 febbraio 1966 del dott. Sandro Boccadoro con le quali rispettivamente si fa presente che il dott. Ferdinando Bocci, nominato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Pieve Santo Stefano ed invitato ad assumere servizio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina non si è presentato e che il predetto dott. Sandro Boccadoro, al quale è stata notificata la nomina quale ufficiale sanitario del comune di Sansepolcro, rinuncia al posto;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla nomina dei concorrenti dichiarati idonei che seguono nella graduatoria generale;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati medici chirurghi sono nominati ufficiali sanitari delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

Bocci Ferdinando: Sansepolcro;
Marrani Sergio: Pieve Santo Stefano.

Gli ufficiali sanitari come sopra nominati dovranno assumere servizio entro il termine improrogabile di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto; in difetto, saranno dichiarati rinunciatari.

I sindaci dei comuni di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, alla esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo dei Comuni interessati, della Prefettura e di questo Ufficio.

Arezzo, addì 22 febbraio 1966

Il medico provinciale: CIOFFI

(2160)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.